

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engle

Oskar Malfertheiner

Michael Schieder

Andrea Tinti

Stefano Seppi

Rechtsanwalt – avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Mariathesia Obkircher

Karl Elsler

Massimo Moser

Martina Malfertheiner

Iwan Gasser

Carla Kaufmann

Thomas Sandrini

Julia Maria Graf

Circolare

numero: 025 del: 11.03.2026

autore: Andrea Tinti

A tutti i clienti

Limitazione compensazione crediti in F24 in presenza di ruoli o carichi

sintesi:

Ricordiamo le limitazioni all'utilizzo in compensazione di crediti in F24 in presenza di ruoli scaduti o carichi affidati agli agenti della riscossione.

È vietata la compensazione orizzontale se vi sono ruoli per imposte erariali scaduti superiori a 1.500 euro salvo pagamento o rateazione.

Un ulteriore divieto di maggiore ampiezza si applica ai soggetti con carichi affidati alla riscossione superiori a 50.000 euro scaduti.

La violazione comporta una sanzione dal 30% al 50% delle somme indebitamente compensate. È quindi urgente procedere a una verifica tempestiva delle posizioni fiscali aperte.

Inhalt

1	Divieto di compensazione di imposte erariali in F24, in presenza di ruoli o accertamenti esecutivi e non pagati superiori a 1.500.	2
1.1	Crediti per imposte interessati dal divieto.....	2
1.1.1	Crediti per imposte NON interessati.....	2
1.2	Ruoli e carichi interessati dal divieto	2
1.2.1	Ruoli e carichi esclusi	3
1.3	Confini alla limitazione.....	3
1.4	Sanzioni.....	3
1.5	Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo	3
1.6	Verifica di eventuali cartelle scadute.....	5
2	Divieto di compensazioni in F24 per i soggetti con importi scritti a ruolo superiori ad Euro 50.000.....	5
2.1	Crediti interessati dal divieto	5
2.2	Ruoli e carichi interessati dal divieto	6
2.2.1	Ruoli e carichi esclusi	6

2.3	Durata del divieto	6
2.3.1	Pagamento del ruolo mediante compensazione	6
2.4	Sanzioni.....	6
3	Controlli preventivi	6
4	Conclusioni	7

Ricordiamo¹ che il legislatore prevede due particolari limitazione alla possibilità di utilizzo in **compensazione in F24 dei crediti tributari** al fine di evitarne un utilizzo in presenza di debiti erariali ovvero ruoli o carichi affidati agli agenti della riscossione.

1 Divieto di compensazione di imposte erariali in F24, in presenza di ruoli o accertamenti esecutivi e non pagati superiori a 1.500.

La disposizione² prevede il divieto di utilizzo dei **crediti per imposte erariali**³ in compensazione⁴ nel mod. F24, in presenza di **debiti** per imposte erariali e relativi accessori **iscritti a ruolo (o derivanti da accertamenti esecutivi)** ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA⁵ e non pagati nei termini.

Per poter compensare i crediti d'imposta „bloccati“ è prevista una apposita procedura preventiva (vedasi punto 1.5)⁶.

1.1 Crediti per imposte interessati dal divieto

Il divieto di compensazione in F24 riguarda:

- le **compensazioni orizzontali** di crediti⁷ per **imposte erariali**, ovvero riguardanti crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.)⁸.

1.1.1 Crediti per imposte NON interessati

Il divieto di compensazione in oggetto non riguarda:

- le **compensazioni verticali**, che riguardano la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.)
- i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del modello F24⁹.

1.2 Ruoli e carichi interessati dal divieto

Il divieto riguarda i ruoli e i carichi da accertamento esecutivo,

- **debiti erariali** e relativi accessori, quindi le **imposte** dirette (ad esempio, IRPEF, IRES), l'IVA, le altre imposte indirette, l'IRAP, le addizionali regionali e comunali all'IRPEF¹⁰,
- scaduti iscritti a ruolo di importo superiore a Euro 1.500 (includendo anche sanzioni, interessi e compensi di riscossione¹¹)

¹Vedasi nostre circolari n. 26/2025 e n. 15/2024 punto 22

²Art. 31 comma 1 DL 78/2010, convertito in L. 122/2010

³Vedasi circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 11 marzo 2011

⁴ex. Art. 17 c. 1 Gesetzesdekret 241/1997

⁵Vedasi articoli 29 e 31 del DL 31.5.2010 n. 78

⁶DM 10.2.2011 pubblicato in G.U. n. 40 del 18.2.2011

⁷Art. 17 comma 1 D.lgs. 241/1997

⁸Circolare Agenzia Entrate del 15.2.2011, n. 4/E

⁹Circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13 § 2; risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.7.2021 n. 451; ris. Agenzia delle Entrate 1° luglio 2021 n. 451 sul credito per investimenti in beni strumentali ex artt. 1 comma 191 della L. 160/2019 e 1 comma 1059 della L. 178/2020; nello stesso senso anche la circ. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2014 n. 24 in tema di art bonus di cui all'art. 1 del DL 83/2014.

¹⁰Circolare Agenzia delle Entrate 15.2.2011, n. 4/E

¹¹circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13 § 2)

- e per i quali i carichi da accertamento esecutivo sono stati trasmessi in riscossione oppure il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento¹² risulta decorso.

In caso di regolare pagamento nei termini della cartella, la compensazione orizzontale del credito può essere effettuata.

1.2.1 Ruoli e carichi esclusi

Il divieto di compensazione in oggetto non riguarda:

- i ruoli di altre imposte, quali, ad esempio, i tributi locali (ICI/IMI/IMU, TOSAP), i contributi previdenziali ed assistenziali (contributi INPS, premi INAIL);
- per i quali siano in essere provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa¹³,
- l'accoglimento della dilazione delle somme iscritte a ruolo¹⁴

1.3 Confini alla limitazione

E' dunque necessario pagare ed estinguere il debito complessivo per ruoli scaduti, prima di utilizzare il restante credito in compensazione per altri debiti di imposta, nel caso l'importo dei ruoli scaduti ecceda gli Euro 1.500¹⁵.

1.4 Sanzioni

La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al **50%** di quanto indebitamente compensato.

Per esempio in caso di compensazione di un credito di Euro 3.000 in presenza di ruoli scaduti per IRES di Euro 1.600, la sanzione sarà di Euro 800 (50% del debito del ruolo scaduto)

Nel caso per le suddette imposte iscritte a ruolo penda un ricorso avanti la Giustizia Tributaria, la limitazione e relativa sanzione non può essere applicata¹⁶. Nel caso però la compensazione sia stata effettuata, e successivamente il debito di imposta ed il ruolo siano ritenuti legittimi, la compensazione è da ritenersi illegittima e sarà dovuta la sanzione del 50% delle somme iscritte a ruolo erroneamente compensate.

1.5 Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo

Al fine di **“liberare” i crediti disponibili** per l'utilizzo degli stessi in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo (incluse spese accessorie, diritti, sanzioni ed interessi), può essere effettuato anche utilizzando in **compensazione**, nel mod. F24 Accise, i **crediti relativi ad imposte erariali**¹⁷.

Si ritiene che, ancorché non espressamente previsto, la compensazione riguardi anche gli interessi di mora.

Dovranno essere compilati i seguenti campi della sezione „Accise / Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione“:

Codice ente: „R“

sigla della provincia dell'ambito di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione presso il quale è in carico il debito; p.es. BZ per la Provincia di Bolzano;

¹² ex art. 25 co. 2 del DPR 602/73

¹³ circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13 § 3

¹⁴ ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73

¹⁵ Circolare Agenzia delle Entrate 15.2.2011, n. 4/E

¹⁶ Art. 31, comma 1 DL 78/2010, convertito in L.122/2010

¹⁷ DM dell'Economia e delle Finanze del 10.2.2011, pubblicato in GU n. 40 del 18.2.2011,

I campi “mese”, “anno di riferimento” e “codice identificativo” non devono essere compilati.

Inoltre la compensazione è ammessa anche con riguardo alle imposte erariali la cui riscossione è affidata¹⁹ all'Agente della riscossione²⁰ e a quelle scaturenti da avvisi di accertamento non impugnati ovvero da iscrizioni a ruolo provvisorie²¹ in presenza di ricorso avverso l'avviso di accertamento.

L'impresa Kostner srl, con sede in Bolzano si trova nella seguente situazione:

- debito per somme iscritte a ruolo (IRAP, sanzioni ed interessi) non pagato pari a Euro 3.100
- credito IVA pari a Euro 5.000

Il contribuente intende utilizzare in compensazione il credito IVA per il pagamento del debito IRAP iscritto a ruolo scaduto.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
		6099	0101	2024		3 1 0 0 0			
IMPOSTE DIRETTE - IVA									
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto								
				TOTALE	A	B	3 1 0 0 0	SALDO (A-B)	
							0	- 3 1 0 0 0	

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE									
ente	prov.	codice tributo	codice identificativo	ratazione	mese	anno di riferimento	importi a debito versati		
R	BZ	RUOL						3	100,00
codice ufficio							codice atto		
TOTALE O							3	100,00	

SALDO (O)

3 100,00

Per effetto di tale pagamento il contribuente può liberamente utilizzare il residuo credito IVA a disposizione, pari a Euro 1.900 (Euro 5.000 – Euro 3.100), in compensazione di altri debiti.

Va evidenziato che l'utilizzo in compensazione di crediti disponibili a fronte di debiti iscritti a ruolo è soggetto alle ordinarie regole²² sulle compensazioni e pertanto, il mod. F24 Accise con

¹⁸Risoluzione N. 18/E dd.21.02.2011 Agenzia delle Entrate

¹⁹Art. 29 DL N. 78/2010.

20. "Agenzia delle entrate-Riscossione" Ente che è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale all'Agenzia delle Entrate

²¹Ruoli provvisori devono comunque essere pagati, anche se non ancora emessa sentenza definitiva, e non é ancora accertato se il debito di imposta sia dovuto o meno (Art. 68 D.Lgs. 546/92)

²²Vedi le nostre circolari n. 7/2020 sulla compensazione dei crediti d'imposta con F24 e n. 25/2020 sulla compensazione dei crediti IVA e del visto di conformità

importi in compensazione va presentato sempre utilizzando i canali telematici *Entratel* o *Fisconline*; la compensazione del credito per importi superiori a Euro 5.000, è possibile a decorrere dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione annuale relativa (ad. es. IVA o dei redditi), munita del **visto di conformità**²³, qualora non sussiste causa di esenzione a tale fine, da parte di un soggetto abilitato.

1.6 Verifica di eventuali cartelle scadute

Tramite il sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione²⁴ accessibile con le proprie credenziali per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate²⁵ o dell'Inps è possibile verificare online se ci sono cartelle scadute.

Qualora non siate in possesso di credenziali per l'accesso a tali servizi telematici e non siate sicuri di avere a Vostro carico dei ruoli scaduti, potete:

- richiedere l'accesso a *Fisconline* o *Entratel*
- o rivolgerVi direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione per verificare la Vostra posizione

Siamo a Vostra disposizione per la richiesta di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

2 Divieto di compensazioni in F24 per i soggetti con importi scritti a ruolo superiori ad Euro 50.000

Vige un ulteriore divieto di compensare crediti in F24 in presenza di determinati debiti fiscali contestati dall'Agenzia delle Entrate²⁶. È esclusa la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei **crediti**²⁷ ai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a **Euro 50.000**²⁸ per i quali i termini di pagamento siano scaduti²⁹.

2.1 Crediti interessati dal divieto

Il divieto di compensazione di crediti riguarda

A) la compensazione orizzontale dei crediti in F24

- eccetto quelli per contributi previdenziali e ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali³⁰;
- eccetto i crediti che vengono compensati nell'arco dei 60 giorni dalla notifica della cartella.

B) i crediti d'imposta agevolativi, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, ad esempio il credito per ricerca e sviluppo³¹ e i crediti derivanti da detrazioni edilizie³².

²³Regime premiale ed esenzione visto di conformità: In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti dall'applicazione degli indici sintetici (ISA) di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017 è riconosciuto l'**esonero dall'apposizione del visto di conformità** a) per le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP per un importo annuo non superiore a 20.000 euro ovvero 50.000; b) di crediti relativi all'IVA per un importo annuo non superiore a 50.000 euro ovvero 70.000 (art. 14 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 e provv. 22.4.2024 n. 205127). Inoltre i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale beneficiano del regime premiale di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 per i periodi d'imposta oggetto del concordato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.9.2024 n. 18, § 2.5).

²⁴<https://servizi.agenziaentrate-riscossione.gov.it/equititaliaServiziWeb/home/login.do>

²⁵*Fisconline* oppure *Entratel*

²⁶ex. art. 1 co. 94 della L. 213/2023

²⁷ex. articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

²⁸ comma 49-quinquies Art. 37 DL Nr. 223/2006 poi modificato dalla dall'art. 1, comma 116, L. 30.12.2025 n. 199

²⁹comma 49-quinquies, art. 37 DL Nr. 223/2006

³⁰Quindi quelli ex. Art. 17 del DLgs. 241/1997 fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione

³¹circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2024 n. 16

³² ex art. 121 del DL 34/2020 Risposta interpello Agenzia Entrate 20.6.2024 n. 136

2.2 Ruoli e carichi interessati dal divieto

I ruoli e carichi che ostano la possibilità di compensazione orizzontale in F24 dei crediti citati sono

- iscrizioni a ruolo per **imposte erariali** e relativi accessori o accertamenti esecutivi
- carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad **atti** comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero ³³ ovvero quelli derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta affidati all'Agente della Riscossione

per importi complessivamente superiori a **Euro 50.000** per i quali termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

2.2.1 Ruoli e carichi esclusi

Cause di esclusione del divieto:

- i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali e premi INAIL
- carichi nel complesso inferiori a 50.000 Euro o per i quali siano in essere provvedimenti di sospensione
- se il debito, per effetto di sospensione giudiziale o di sentenza o di pagamento del contribuente viene ridotto sotto i 50.000 euro³⁴
- l'accoglimento della dilazione delle somme iscritte a ruolo³⁵
- i ruoli oggetto di dilazione da rottamazione³⁶.

2.3 Durata del divieto

Il divieto alla compensazione in oggetto viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 50.000 euro, per effetto:

- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell'agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.

2.3.1 Pagamento del ruolo mediante compensazione

Il ruolo può essere pagato³⁷ mediante compensazione³⁸ (ovvero con il codice "RUOL"³⁹ - vedasi Punto 1.5) ma solo utilizzando crediti per imposte erariali, non, quindi, crediti agevolativi (i ruoli derivanti da avvisi di recupero di crediti di imposta non possono in ogni caso essere pagati mediante compensazione).

2.4 Sanzioni

Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione dovrebbe essere sanzionata nella misura del 30%⁴⁰ e spetta la definizione al terzo della sanzione⁴¹.

3 Controlli preventivi

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello

³³emessi ai sensi dell'art. 1 co. 421-423 della L. 311/2004 e dell'art. 38-bis del DPR 600/73].

³⁴Rimane però fermo il divieto dell'art. 31 del DL 78/2010, vedi punto 1, che opera alternativamente a quello in esame.

³⁵ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73

³⁶ex L. 197/2022

³⁷Circolare Agenzia Entrate 16/E 28.6.2024

³⁸ai sensi dell'art. 31 del DL 78/2010

³⁹operando l'art. 31 del DL 78/2010.

⁴⁰ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97 (circ. Assonime 31.1.2024 n. 1)

⁴¹ex art. 16 del DLgs. 472/97

F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni dei crediti⁴².

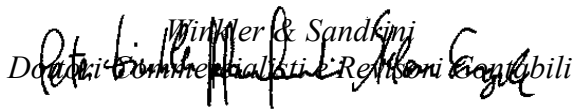
4 Conclusioni

Nel caso abbiate a Vostro carico cartelle di pagamento o debiti fiscali come quelle descritti nei punti 1 e 2 della presente circolare Vi preghiamo di comunicarcelo urgentemente e di farci avere copia della cartella scaduta, di modo da intraprendere le relative corrette procedure.

In tali casi dovremo trattenere i Vostri crediti di imposta sino al chiarimento della situazione, in modo da non esporVi alle conseguenti sanzioni.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti


Winkler & Sandrini
Dati Commercialisti e Revisori Contabili

⁴²In quanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 co. 49-ter e 49-quater del DL 223/2006